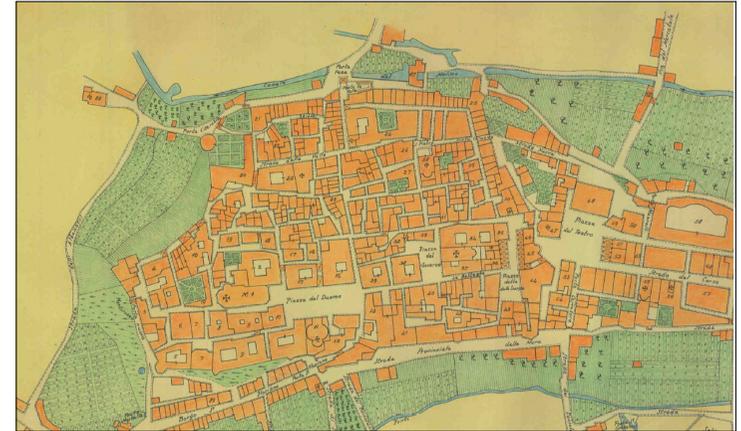


Comune di Jesi

Provincia di Ancona

Area Servizi tecnici – Servizio Lavori Pubblici e Mobilità



Ripristino delle pavimentazioni in pietra in vicolo e piazzetta Fiorenzuola

Progetto Definitivo

(ex art. 23 comma 3 D.L.gs. n. 50/2016 e D.Lgs 56-2017)

Progettisti

Dott. Federici Alberto

Geom. Befera Federica

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mazzalupi Eleonora

Jesi 11 Marzo 2019

a) Descrizione illustrativa

L'intervento prevede il ripristino delle pavimentazioni in selciato - acciottolato e cotto site in vicolo ed in Piazzetta Fiorenzuola.

Vicolo Fiorenzuola come anche via Fiorenzuola si trovano parallelamente a via degli Orefici , antico asse viario Romano (Cardo Maximus)

La via è interclusa nel piccolo quartiere una volta chiuso da 4 porte in cui sorgeva una Sinagoga, di cui oggi rimane solo il portale in stile sefardita.

Nella piazzetta del vicolo insiste una fontanella che ricorda il pozzo un tempo lì presente a servizio della stessa Comunità Ebraica.

La pavimentazione risulta essere in pessimo stato di conservazione con molte zone prive di materiale.

Nell'area d'intervento risultano insistere tre tipologie di materiali :

- Selciato in pietra arenaria locale irregolare per forma e dimensioni



- acciottolato con ciottoli di fiume anch'essi di diverse forma e provenienza

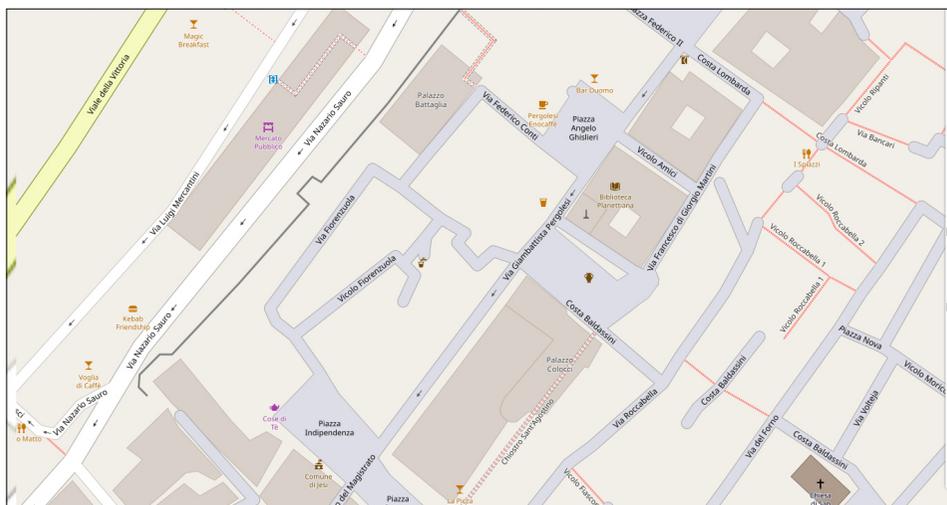


- accollata di mattoni in cotto di particolari-storici dimensioni



b) identificazione planimetrica

aereofotogrammetrico



c) Cenni storici*

L'origine del nome Fiorenzuola risale ai tempi dell'Imperatore Diocleziano che aveva un suo prefetto residente a Jesi il cui nome era Fiorenzo (colui che fece decapitare San Settimio) ed il suo palazzo si trovava proprio in contrada Fiorenzuola.

Via Fiorenzuola e vicolo Fiorenzuola si trovano parallelamente a via degli Orefici , antico asse viario Romano (Cardo Maximus)

Per quello che concerne la presenza Ebraica a Jesi la testimonianza più antica risale al **1295** confermata dalla pergamena n. 76 dell' A.S.C.J (archivio storico Comunale Jesi) composta da nove fogli pergamenei, che tratta del processo alla Città di Jesi in seguito all'assalto all'Abazia di San Benedetto dei Frodigliosi di Castelplanio .

Con la nascita delle prime Corporazioni di arti e mestieri a cui potevano appartenere solo i Cristiani ritroviamo la presenza del popolo Ebraico in varia zone d'Italia al quale fu affidato la gestione delle banche dei pegni.

Infatti l'unica attività che il popolo Ebreo poteva esercitare fu quella dei banchieri, mestiere proibito ai cristiani in quanto la chiesa vietava di prestare denaro ad interesse.

Nacquero così, nell'Italia Centrale e settentrionale moltissime comunità Ebraiche ed i rapporti tra israeliti ed i signori o i Comuni erano regolati da un contratto chiamato Condotta che garantiva loro protezione, libertà di culto e il permesso di aprire il banco dei pegni che funzionava in questo modo: se si voleva un prestito si lasciava al banchiere un oggetto di valore e questi corrispondeva il valore dell'oggetto in denaro che doveva essere restituito con interessi, a volte anche alti, entro un determinato tempo altrimenti l'oggetto lasciato in pegno poteva essere venduto.

In cambio i detentori del banco dovevano pagare una tassa al Comune.

Anche a Jesi esisteva un banco dei pegni ed era gestito da Benedetto, a cui il Comune fece ricorso per avere in prestito di 18,3,50 ducati vedendosi, poi, costretto a vendere il grano di sua proprietà per pagare questo maximum debitum.

Benedetto era ancora presente a Jesi nel 1443 ne è conferma in una Bolla Papale.

Dopo il 1433 Benedetto si allontanò da Jesi e dopo circa quindici anni il banco dei pegni fu assunto dalla famiglia Vivanti che lo tenne per circa un secolo.

Nel 1535 quindi i fratelli Emanuele e Moisè Vivantio ottengono il permesso di costruire una sinagoga nella loro abitazione di vicolo Fiorenzuola n. 4

Via Fiorenzuola era anche la via più facile , uscendo dalla porta Rocca / San Martino Arco del Magistrato per raggiungere quello che era il luogo delle sepolture ebraiche vicino all'isolato Carducci

Il piccolo quartiere, composto da due stradine parallele ed una piccola piazzetta con fontanella per l'approvvigionamento dell'acqua, consentiva ai suoi abitanti di vivere ben protetti dalle alte mura di via Mura Occidentali nonché la vicinanza con palazzo della Signoria (potere politico) e con le vie limitrofe adibite al commercio.

Ancora oggi il mercato si svolge negli stessi luoghi nei giorni di sabato e mercoledì per andare in contro alle esigenze dei commercianti ebrei che notoriamente dedicavano il sabato al riposo.

Nel quartiere non ci sono viuzze tortuose ma neanche larghe abbastanza da farci passare una carrozza e difficilmente un cavallo .

Si nota che lo sviluppo delle abitazioni va verso l'alto per poter recuperare più spazio possibile

Gli ingressi all'area sono possibili da tre piccole porte -



Piazza Indipendenza (1)

Vicolo Guglielmi(2)

Via Federico Conti (3)

che consentivano di chiudersi all'interno di una Città più grande, con grande beneficio per quanto riguardava il poter praticare i propri riti e costumi.

Qui in vicolo Fiorenzuola venivano realizzati fino al XX Secolo il classico case bottega con minuscoli laboratori in piccoli appartamenti ottenendo la massima efficienza e controllo da parte dei proprietari.

Secondo il grande artista, attore, commediografo e scrittore Corrado Olmi, nel suo libro edito nel 2014 "anche questa è Jesi" è proprio in questa via che probabilmente nacque il grande musicista Giovan Battista Draghi detto Pergolesi.

Ancor oggi in vicolo Fiorenzuola è possibile distinguere il portale dell'antica Sinagoga che risalta tra tutti gli altri perché a volta ed adornato da motivi floreali, come tutte le porte di accesso alle sinagoghe.

* Brevi Cenni riguardo gli israeliti nella Città di Jesi (Giancarlo Maria Goffi - Fabio Galeazzi - Maurizio Paradisi)

d) identificazione planimetrica storica



d) Relazione tecnica

L' intervento ha per oggetto il rifacimento delle pavimentazioni in pietra arenaria in vicolo e ed in piazzetta Fiorenzuola e dei relativi sottoservizi.

I lavori consisteranno:

- rimozione della pavimentazione pietra- cotto
- scavo sbancamento per una profondità di circa cm. 35
- posa di stabilizzato calcareo di varia pezzatura per uno spessore di cm. 15
- posa di manufatti atti alla raccolta delle acque meteoriche e fognarie
- realizzazione soletta in cls armata di spessore cm. 20 con interposta rete metallica diam. mm 8 passo cm. 20x20
- posa di manufatti in ghisa atti alla raccolta delle acqua meteoriche
- posa di pavimentazione in pietra*

Con l'occasione verranno riposizionati (possibilmente sotto il la pavimentazione) tutti i cavi adibiti a servizi presenti che molto gravosamente sovrarmontano il portale del Ghetto .



* la progettazione definitiva prevede l'uso di un materiale omogeneo tipo acciottolato di fiume locale salvo diverse prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai beni Archeologici e Culturali in fase di stesura del progetto esecutivo.

Si propone infatti di adoperare materiale simile a quello già presente nella pavimentazione di via Fiorenzuola.



e) rilievi grafici

f) Congruità Catastale e Conformità Urbanistica



stralcio N.C.E.U- foglio n. 69



stralcio P.R.G.

g) documentazione fotografica

h) elaborati grafici

i) Studio impatto ambientale

Le opere rientrano nella fattispecie delle opere di manutenzione straordinaria per cui non è necessario ricorrere alla verifica di compatibilità con i piani paesaggisti, territoriali ed urbanistici a carattere generale e/ o settoriale né tanto meno allo studio di prevedibili effetti sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.

Si precisa che, considerata la profondità dello scavo e vista l'ubicazione e il contesto storico dell'intervento, verrà avviata la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all' art. 25 del D.Lgs . 50/2016

l) elenco prezzi

m) computo metrico

n) Prime indicazioni e prescrizioni per l'applicazione del d.Lgs . n. 81/2008 ex art. 17 paragrafo 2 D.P.R. 207/2010 (in vigore ai sensi art. 23 comma 3 D.Lgs 50/16)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/2008

Informazioni preliminari

Questo documento indica le prime indicazioni e prescrizioni riguardanti l'intervento di ripristino della pavimentazione in pietra di vicolo e piazzetta Fiorenzuola.

Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione, l'effettuazione di uno scavo di cm. 35 con successiva posa degli impianti tecnologici, sottofondo in stabilizzato calcareo, solettone il cls armato e riposa della pavimentazione in pietra.

Verranno inoltre adeguati alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche tutti i dislivelli e/o gradini ivi esistenti

Obblighi del Committente

In base a quanto previsto dall'art. 89 comma b) D.Lgs 81/2008, il "committente" è colui per conto del quale l'opera viene realizzata e, nel caso di opera pubblica, che ha potere decisionale e di spesa. Poiché il Concessionario agisce in nome e per conto del Concedente, essendo un sostituto di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori, assumerà la qualificazione di "Committente" ai sensi del medesimo Decreto legislativo.

Per la parte di lavori che Il Concessionario eseguirà direttamente, lo stesso sarà nominato "Responsabile dei lavori" ai sensi e per gli effetti del citato D. Lgs. 81/2008.

Le indicazioni relative alla realizzazione in sicurezza delle opere, saranno recepite dal Coordinatore per la Progettazione, nominato dal Committente ed evolute in forma di Piani per la Sicurezza sulla base delle verifiche congiunte che il Coordinatore effettuerà con i tecnici progettisti designati dal Concessionario per lo sviluppo della progettazione esecutiva.

Agli appaltatori che realizzeranno materialmente le lavorazioni previste in progetto, competeranno gli obblighi per la redazione dei piani Operativi per la Sicurezza (POS), da predisporre sulla base dei contenuti degli specifici Piani generali predisposti dal Coordinatore nominato dal Committente.

L'approvazione dei Piani Operativi per la sicurezza sarà effettuata dal Coordinatore in fase di esecuzione nominato dal Committente (ovvero nominato dal responsabile dei lavori), secondo le modalità previste dall'art. 92 comma b) del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore in fase di Esecuzione nominato dal Committente svolgerà l'attività di controllo sulla gestione della sicurezza secondo le modalità previste dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, vengono definiti in via sommaria in euro 5.000,00 tenendo conto di interventi similari. La stima effettiva dovrà essere rideterminata contemporaneamente alla stesura del progetto esecutivo come previsto dall'allegato XV paragrafo 4 del D. Lgs. 81/2008.

Il committente o il responsabile dei lavori:

Nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere:

1. Si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela quali:

- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo
- Riduzione dei rischi alla fonte
- Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o meno pericoloso
- Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro
- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
- Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona

Misure igieniche

- Misure di protezione collettiva ed individuale

- Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato

- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

- Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

- Istruzioni adeguate ai lavoratori

2. Valuta i documenti costituiti da:

- Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione

- Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, predisposto dal coordinatore per la progettazione

- Comunica alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e ne ordina l'iscrizione sul cartello di cantiere

3. Nel caso in cui il cantiere preveda più imprese e rischi particolari:

- Determina la durata dei lavori o fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro

- Designa, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione e, prima di affidare il lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- Verifica la redazione da parte del Coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la predisposizione del fascicolo con le informazioni utili per la prevenzione e protezione

- Verifica che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, provveda a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalargli, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e proporgli la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Dovrà inoltre richiedere alle imprese esecutrici :

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Dovrà infine:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

- trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare,

conformemente all'all.to XII del D. Lgs 81/2008

- trasmettere a tutte le Imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento

N.B.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori.

La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione, non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento dei rispettivi obblighi.

ASPETTI DA ANALIZZARE ED ELABORARE NELLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

- anagrafica del cantiere
- caratteristiche dell'opera
- rischi intrinseci all'area di cantiere, rischi trasmessi all'ambiente circostante, rischi dall'esterno verso il cantiere
- organizzazione del cantiere
- analisi delle emergenze
- stima dei costi della sicurezza
- cronoprogramma con individuazioni dei rischi delle varie fasi analizzate e analisi interferenze

In particolare si prescrivono l'installazione di dispositivi di protezione individuale e collettiva permanenti e la realizzazione di percorsi sicuri per le attività di pulizia e manutenzione della struttura e degli impianti.

AREA DI CANTIERE

Il cantiere è localizzato in prossimità di vicolo Fiorenzuola e vicolo F. Conti.

Dovranno essere predisposti degli adeguati confinamenti del cantiere al fine di evitare interferenze.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Prestazioni di coordinamento in fase di progettazione

Le prestazioni del coordinatore durante la progettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs.81/2008, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:

a) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008

b) predisposizione del fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

c) assicurazione della piena compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del Progetto Esecutivo.

Il Coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il Capitolato Speciale del Progetto Esecutivo o, preferibilmente, che coincidano.

Nella redazione e formazione del fascicolo il Coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

Il Coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da effettuare.

Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano deve prevedere l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e comportare, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, indicando le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e al tempo utile totale per la conclusione dei lavori.

Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica dei cantieri e, in particolare, gli elementi che siano rappresentabili graficamente.

Il piano definisce comunque compiutamente e nel dettaglio tutti gli elementi previsti dall'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.

Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento per le parti aperte all'uso e agibili da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

Il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non soggetto a riduzione.

Fascicolo informativo

Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore tiene conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 81/2008; egli inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e osserva, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo, nonché la migliore letteratura disponibile in materia.

Nella redazione e formazione del fascicolo il Coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il Progetto Esecutivo ai sensi del Codice.

Si riporta il testo dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006:

Art. 131

(Piani di sicurezza)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando

quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

Sarà pertanto necessario predisporre il Piano di Sicurezza, il più dettagliato possibile in riferimento allo stato della progettazione al momento della sottoscrizione della convenzione, da allegare e richiamare nella stessa. Saranno evidenziate le fasi e gli impegni per i necessari adeguamenti ed integrazioni da attuare preliminarmente all'esecuzione delle opere. Tali adeguamenti saranno consegnati al Concedente ad integrazione del piano.

o) Quadro economico

A) Lavori a misura	€.	72.278,73
*oneri per la sicurezza (compresi)	€.	762,74
<u>Sommano</u>	€.	<u>73.041,47</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

Incentivi per progettazione

(D.L.gs. n. 50/2016 art. 113) €.

1.460,83

IVA 22% €.

16.069,12

imprevisti ed arrotondamenti €.

428,58

Sommano €.

17.958,53

Totale €.

91.000,00